

Statuto vigente a valle dell'iscrizione al R.I. della delibera dell'assemblea straordinaria del 22 aprile 2026

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

Denominazione

La società costituita nel 1946 è denominata "ITALMOBILIARE Società per Azioni". La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata "ITALMOBILIARE S.p.A.".

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Milano.

Articolo 3

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali e del successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine. È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.

La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l'oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 42.500.000 (quarantaduemilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Articolo 6

Azioni

Le azioni sono nominative.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

TITOLO III **ASSEMBLEA**

Articolo 8

Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'Assemblea si tiene in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze richieste dalla normativa vigente.

Articolo 9

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno ovvero l'avviso della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è pubblicato con le modalità indicate nel precedente art. 8, entro i termini di legge.

I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 10

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'avviso di convocazione può inoltre prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della società, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, secondo quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato Controllo.

Articolo 12

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo 13

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 14

Sistema di amministrazione e controllo

La società adotta il sistema cosiddetto monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono attribuite rispettivamente a un Consiglio di amministrazione e a un Comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Articolo 15

Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di quindici membri, al cui interno è costituito il Comitato per il controllo sulla gestione (“**Comitato Controllo**”), composto da tre membri.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare le seguenti disposizioni (“**Requisiti degli Amministratori**”):

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (“**Requisiti di Onorabilità**”), nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla legge anche in dipendenza delle partecipazioni detenute dalla Società;
- almeno un numero di amministratori corrispondente alla quota stabilita dalla legge deve appartenere al genere meno rappresentato;
- almeno un terzo degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399, comma 1, cod. civ. (art. 2409-*septiesdecies*, comma 2, cod. civ.);
- qualora la società aderisca, in forza di una delibera del Consiglio di amministrazione, a un codice di comportamento redatto da associazioni di categoria (“**Codice di Corporate Governance**”), almeno un numero di amministratori pari al numero minimo da esso indicato deve essere in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal medesimo Codice di Corporate Governance;
- i tre amministratori chiamati a comporre il Comitato Controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 24.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L’Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e la durata dell’incarico, fermo restando che:

- ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore a quindici, l’Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, può aumentare tale numero e nominare nuovi amministratori, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori; i nuovi amministratori, nominati dall’Assemblea a maggioranza assoluta, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina;
- ove vengano a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori rimasti in carica, per il periodo residuo di durata del loro mandato, sempre nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intende decaduto l’intero Consiglio di amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare il diritto della minoranza a eleggere un amministratore, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Le liste devono essere composte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- le liste che presentino meno di tre candidati devono essere composte da candidati in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità;
- le liste che presentino tre o più candidati devono essere composte da candidati, in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità, appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi;
- le liste che presentino nove o più candidati devono essere composte da candidati che consentano di rispettare, nel loro complesso, tutti i Requisiti degli Amministratori;
- in ogni caso, l'assunzione della carica di componente del Comitato Controllo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal successivo art. 24.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei Requisiti di Onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso di uno o più degli altri Requisiti degli Amministratori;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata in violazione di qualsiasi disposizione del presente articolo è invalida e inefficace ed è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) risultano eletti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel limite del numero di amministratori stabilito dall’Assemblea, tranne uno;
- dalla lista che sia risultata seconda per numero di voti (“**Lista di Minoranza**”) e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la Lista di Maggioranza, risulta eletto il primo candidato della lista stessa, a condizione che essa abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste e indicata nell’avviso di convocazione, fermo restando che non assume rilevanza, ai fini del collegamento tra liste, il voto non determinante eventualmente manifestato a favore della Lista di Minoranza da parte di un socio collegato alla Lista di Maggioranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando quale Lista di Maggioranza la lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

In caso di presentazione di un’unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell’unica lista presentata la composizione del Consiglio di amministrazione non consentisse il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell’ambito della Lista di Maggioranza ovvero nell’ambito dell’unica lista presentata, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista. Successivamente, ove non risulti assicurato il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, si procederà ad analoghe sostituzioni, sempre nell’ambito della Lista di Maggioranza ovvero nell’ambito dell’unica lista presentata.

Ove ciò non sia possibile o comunque sufficiente per il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei predetti requisiti.

In mancanza di liste o nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall’Assemblea con la maggioranza di legge, purché sia comunque assicurato il rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori.

L’amministratore eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i Requisiti di Onorabilità decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dal presente statuto, l’amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione, con conseguente decadenza dalla carica di amministratore solo qualora i requisiti di indipendenza non permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell’esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi di legge, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

La sostituzione degli amministratori deve avvenire nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati; tuttavia, nel caso in cui venga a cessare l’amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, che abbia assunto la carica di presidente del Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 24, la sua sostituzione deve avvenire con gli eventuali ulteriori candidati della medesima lista, in ordine progressivo, purché aventi i Requisiti del Comitato Controllo (come infra definiti), in mancanza dei quali occorre convocare senza indugio l’Assemblea, la quale nomina un nuovo amministratore che assume la carica di presidente del Comitato Controllo, nel rispetto del principio di rappresentanza

delle minoranze.

Gli amministratori nominati dal Consiglio di amministrazione mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, a maggioranza assoluta, nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati, salvo quanto sopra disposto per il caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza che abbia assunto la carica di Presidente del Comitato Controllo.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18 **Cariche sociali**

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 19 **Poteri**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telematica con le medesime modalità di cui al comma precedente almeno 24 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

È fatto salvo il potere di convocazione spettante al Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 25.

Articolo 21

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo 23

Doveri di informazione

Gli organi delegati forniscono al Consiglio di amministrazione, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sul generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione, nonché sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, fermo restando che, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere

fornita in momenti diversi, anche verbalmente.

Articolo 24

Comitato per il controllo sulla gestione: nomina e composizione

Il Comitato Controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni che seguono, salvo quanto infra previsto per la carica del presidente.

Tutti i membri del Comitato Controllo devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge (“**Requisiti del Comitato Controllo**”). In aggiunta, almeno un membro del Comitato Controllo deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’amministratore tratto dalla Lista di Minoranza assume automaticamente la carica di membro del Comitato Controllo e di presidente del medesimo, a condizione che egli possieda i Requisiti del Comitato Controllo. In mancanza dell’amministratore tratto dalla Lista di Minoranza o qualora egli non possieda i Requisiti del Comitato Controllo, il Consiglio di amministrazione nomina tutti i membri del Comitato Controllo, il quale elegge al suo interno il presidente, a maggioranza assoluta. In caso di perdita del requisito di revisore legale da parte di un membro del Comitato Controllo, egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo a meno che vi sia almeno un altro membro del Comitato Controllo con tale qualifica.

In caso di perdita dei Requisiti del Comitato Controllo da parte di un membro del Comitato Controllo egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo; si applicano inoltre le disposizioni di legge e del presente statuto per l’eventuale decadenza anche dalla carica di amministratore.

La remunerazione aggiuntiva per i componenti del Comitato Controllo è stabilita dall’Assemblea all’atto di nomina del Consiglio di amministrazione, per l’intera durata dell’incarico, in misura fissa con una maggiorazione per il presidente del Comitato Controllo.

Ove imposto dalla legge applicabile al momento della nomina dell’organo amministrativo, almeno uno dei componenti del Comitato Controllo deve essere di genere diverso dagli altri componenti.

Articolo 25

Comitato per il controllo sulla gestione: poteri e funzionamento

Il Comitato Controllo esercita i poteri e le funzioni a esso attribuite dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili all’organo di controllo. In particolare, esso vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

I membri del Comitato Controllo, anche su iniziativa individuale, possono chiedere dati e informazioni rilevanti ai responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno e al revisore legale dei conti. Esso si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con i comitati endoconsiliari, ove istituiti, per lo svolgimento degli adempimenti e per le informative di interesse congiunto.

Il Comitato Controllo può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo.

I componenti del Comitato Controllo non possono assumere la carica di membro del Comitato esecutivo, non possono ricevere deleghe o rivestire particolari cariche e non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa della società o di società che controllano o sono controllate dalla società.

Il Comitato Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Esso si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del Comitato Controllo deve essere redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti. I verbali devono essere trascritti tempestivamente nel libro delle adunanze del Comitato Controllo.

Le riunioni del Comitato Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Articolo 27

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (“**Dirigente Preposto**”).

Il Dirigente Preposto deve:

- a) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;
- b) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, determina l'eventuale durata in carica del Dirigente Preposto e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

Il Consiglio di amministrazione è competente all'eventuale revoca del Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
- b) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.

Articolo 30

Acconti sui dividendi

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31

Liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 32

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge. Ogni riferimento alla “legge / normativa / disciplina” vigente è da intendersi come riferito alla “legge / normativa / disciplina” volta a volta vigente, comprensiva della disciplina regolamentare ove sussistente.